



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICO – GIURIDICA AL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE TRA REGIONE VENETO E AGENZIE DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

Art.1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Regione Veneto, in seguito denominata "Amministrazione" ed il Soggetto convenzionato - purché abilitato alla riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Amministrazione - finalizzato alla realizzazione del servizio di assistenza tecnico – giuridica al contribuente in materia di tassa automobilistica e, segnatamente, delle attività meglio descritte di seguito all'articolo 5, nonché alla fissazione del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.

Art. 2

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha decorrenza dal giorno 1 gennaio 2015 e termine finale il 31 dicembre 2017, prorogato di diritto di ulteriori anni 3 fino al 31 dicembre 2020, in caso di mancata disdetta pervenuta all'Amministrazione entro il 30 novembre 2017 ovvero di revoca da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Il rapporto convenzionale con il singolo soggetto ha decorrenza dalla data del decreto dirigenziale di autorizzazione all'espletamento dei servizi o dalla diversa data ivi indicata.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dalla presente convenzione, dandone alla controparte congruo preavviso. In tal caso al soggetto convenzionato saranno versati i corrispettivi per le prestazioni effettivamente erogate.
4. Il Soggetto convenzionato ha facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione da far pervenire all'Amministrazione, con il preavviso di tre mesi, mediante posta elettronica certificata.
5. Qualora il Soggetto convenzionato cessi in via definitiva, per qualsiasi motivo, la riscossione delle tasse automobilistiche, automaticamente si risolve anche il rapporto di cui alla presente convenzione.
6. In tal caso, il Soggetto convenzionato avrà diritto di percepire i corrispettivi sino a quel momento maturati in ragione delle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 3

Attività del Soggetto convenzionato

1. Il Soggetto convenzionato, utilizzando l'archivio regionale tasse automobilistiche, deve necessariamente fornire i seguenti servizi:
 - a) l'assistenza diretta ai contribuenti, in modo da assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale in sede di pagamento, sulle scadenze e gli importi delle tasse per singola tipologia di veicolo, sia di carattere specifico, come la consulenza e l'assistenza relative alle posizioni fiscali dei veicoli, ai pagamenti ed al contenzioso amministrativo;
 - b) su richiesta scritta del contribuente e previa presentazione di idonea documentazione, è autorizzato ad effettuare la variazione dei dati dei versamenti, tecnici e anagrafici;
 - c) cura il ricevimento, l'istruttoria e la gestione delle pratiche di rimborso, assicurando comunque tutti i necessari adempimenti atti a consentire all'Amministrazione l'emissione del relativo decreto di rimborso; le pratiche istruite, ma non accolte, dovranno essere inviate all'Amministrazione, corredate della motivazione del mancato accoglimento.
2. Il Soggetto convenzionato, su richiesta dell'intestatario del veicolo, rilascia l'attestazione relativa alla sua posizione tributaria.

Art. 4

Collegamento

1. L'Amministrazione provvede a porre in essere e ad approntare tutti i sistemi informatici, occorrenti a che il Soggetto convenzionato sia in grado di collegarsi all'archivio regionale delle tasse automobilistiche.



2. Il Soggetto convenzionato, per parte sua e con costi a suo carico, assume l'impegno di dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento nel rispetto delle modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione. I costi del collegamento sono a carico del Soggetto convenzionato.

Art 5

Descrizione del servizio

1. Il Soggetto convenzionato assicura i servizi durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegarsi con l'archivio regionale delle tasse automobilistiche.
2. Il Soggetto convenzionato deve fornire al contribuente le necessarie informazioni preliminari sulla tassa automobilistica, assisterlo ed agevolarlo nel versamento presso i propri sportelli.
3. In particolare deve fornire:
 - a) informazioni concernenti le modalità di definizione dell'obbligazione tributaria (quanto e quando pagare la tassa automobilistica);
 - b) informazioni sulla normativa tributaria;
 - c) assistenza nella fase precontenziosa (notizie sulla posizione tributaria, sulle irregolarità riscontrate, sulle modalità di definizione della pratica);
 - d) verifica dello stato fiscale e attestazione di pagamento.
4. Può fornire esclusivamente le informazioni risultanti dall'archivio regionale con il quale è collegato.
5. Qualora riscontri difformità tra le informazioni fornite dal contribuente e i dati contenuti nella banca dati regionale, prima di procedere all'incasso delle somme, il Soggetto convenzionato è tenuto ad aggiornare la banca dati stessa, coerentemente a quanto risulta dalla documentazione probante, esibita dal contribuente.
6. Nello specifico, dovrà operare variazioni (modifica e inserimento) relative a:
 - a) dati anagrafici e di residenza del proprietario del veicolo;
 - b) proprietà del veicolo;
 - c) dati tecnici del veicolo;
 - d) modifica dei pagamenti;
 - e) lavorazioni avvisi di accertamento.
7. Per effettuare le variazioni è necessario che il contribuente esibisca idoneo documento giustificativo; solamente le informazioni sulla residenza potranno essere modificate a fronte di autocertificazione. In particolare, per attestare un avvenuto pagamento, è necessaria la ricevuta originale o copia autentica o copia conforme all'originale. Il Soggetto convenzionato è tenuto a conservare la documentazione presentata dal contribuente agli atti per i successivi 5 anni. Questa documentazione dovrà essere esibita su richiesta dell'Amministrazione.
8. Se relativamente ad una posizione fiscale, è stata già inviata cartella di pagamento al contribuente, è fatto divieto al Soggetto convenzionato di apportare qualsiasi modifica e/o inserimento nell'archivio delle tasse automobilistiche.
9. In nessun caso il Soggetto convenzionato dovrà trattare pratiche di accertamento o rimborsi che comportino una eventuale retrodatazione di esenzione per disabili rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
10. Il servizio di gestione delle istanze di rimborso è destinato a fornire:
 - a) informazioni sulla procedura di rimborso dell'obbligazione tributaria;
 - b) ricezione dell'istanza, verifica della documentazione e acquisizione dei dati nell'archivio regionale.
11. In tutti i casi, per le operazioni di verifica e di aggiornamento della banca dati, il Soggetto convenzionato dovrà utilizzare l'apposito applicativo informatico regionale di interrogazione e gestione della banca dati, al quale l'Amministrazione provvederà ad effettuare il collegamento.
12. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli in merito alla congruenza della documentazione presentata dal contribuente, rispetto alle operazioni di aggiornamento svolte dal Soggetto convenzionato sulla banca dati.

Art.6

Corrispettivo per il servizio

1. L'Amministrazione erogherà un compenso al soggetto convenzionato, pari a € 5,00 per ogni pratica di gestione relativa ad un contribuente, una targa e un anno di riferimento. Per pratica di gestione si intendono tutte le operazioni di variazione della banca dati necessarie per gestire e regolarizzare uno



specifico caso, riferito ad un determinato contribuente, per un determinato veicolo e relativamente ad un determinato anno d'imposta.

2. Il compenso verrà liquidato trimestralmente, su presentazione di regolare fattura che l'Amministrazione pagherà entro 60 giorni dal ricevimento.
3. E' fatto espresso divieto al Soggetto convenzionato di chiedere ulteriori compensi al contribuente per la definizione della pratica come sopra indicato al di fuori di quelli previsti dalla presente convenzione.
4. Non sono in ogni caso ammissibili compensazioni con le somme riscosse a titolo di tassa automobilistica.

Art.7

Obblighi a carico del Soggetto convenzionato

1. Il Soggetto convenzionato risponde nei confronti dell'Amministrazione della puntuale esecuzione delle obbligazioni poste a suo carico e garantisce alla stessa che il servizio verrà svolto nel rispetto della normativa, delle direttive impartite dalla Regione Veneto, anche con atto separato della Sezione Risorse finanziarie e Tributi, della presente convenzione.
2. Il Soggetto convenzionato si impegna altresì a mantenere riservati i dati contenuti negli archivi regionali, dei quali abbia avuto conoscenza in ragione del servizio, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza durante la esecuzione del presente contratto, e ciò nel rispetto delle leggi vigenti e, segnatamente, della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 in materia di privacy.
3. Il Soggetto convenzionato si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della vigente normativa sulla privacy da parte del soggetto medesimo.
4. Nell'ambito dell'attività svolta il Soggetto convenzionato è tenuto ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi infine a non divulgare e/o comunicare i dati trattati, utilizzando gli stessi esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni assunte con la presente convenzione.

Art. 8

Obblighi a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi con l'adeguato standard di qualità e a far pervenire tempestivamente al Soggetto convenzionato le direttive, i documenti e le autorizzazioni a ciò necessari, ivi compresi quelli previsti dal d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
2. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nello svolgimento dei servizi, l'Amministrazione fornirà al Soggetto le direttive del caso in merito e gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.
3. I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti nel corso della esecuzione dei servizi, oggetto della presente convenzione sono di proprietà dell'Amministrazione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. Con l'adesione alla presente convenzione, l'Amministrazione nomina il Soggetto convenzionato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.
4. L'Amministrazione si impegna a tenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali ricorsi, azioni di ogni genere, anche giudiziarie, da chiunque promossi, ovvero da sanzioni e provvedimenti adottati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, che siano derivati dal mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Amministrazione medesima.

Art. 9

Formazione e aggiornamento del personale

1. L'Amministrazione ed il Soggetto convenzionato collaboreranno, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento costante del personale adibito alla gestione delle tasse automobilistiche e dei servizi previsti dalla presente convenzione.
2. Il Soggetto convenzionato si impegna a far partecipare i propri operatori alle giornate formative eventualmente organizzate dall'Amministrazione, il cui numero e le modalità di svolgimento saranno definiti di comune accordo tra le parti.



3. La mancata partecipazione potrà comportare la sospensione dell'utente assente, o la non abilitazione del nuovo utente, nella operatività nell'ambito del sistema delle tasse automobilistiche regionali.
4. Gli operatori abilitati alle attività di cui alla presente convenzione, che nello svolgimento del servizio effettuassero operazioni nell'archivio in modo difforme dalle direttive impartite dall'Amministrazione, potranno essere sospesi dalle attività oggetto della presente convenzione assieme al Soggetto convenzionato medesimo.

Art. 10

Poteri di controllo – Penalità – Ulteriori obblighi

1. L'Amministrazione provvederà a controlli periodici sull'attività dei soggetti convenzionati, affinché tutte le operazioni svolte siano effettuate nel rispetto degli obblighi qui previsti.
2. Nel caso l'Amministrazione dovesse riscontrare che il Soggetto convenzionato abbia svolto talune attività o servizi in termini difformi dalle disposizioni impartite dalla Regione Veneto, anche per il tramite dell'apposita area nella home page dell'applicativo regionale, potrà applicare, per ciascuna irregolarità riscontrata, una sanzione pari a 20 volte il compenso previsto dall'articolo 6 per l'attività difforme oltre al recupero dell'eventuale danno provocato all'erario regionale.
3. Nel caso le inadempienze di cui al capoverso che precede, fossero gravi e ripetute, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla revoca del rapporto convenzionale secondo le modalità descritte al comma successivo.
4. Laddove il Soggetto convenzionato non dovesse svolgere o rifiutasse di svolgere le attività ed i servizi oggetto della presente Convenzione, l'Amministrazione potrà assegnare allo stesso un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, affinché vi adempia. Alla scadenza del termine, l'Amministrazione procederà alla revoca del rapporto convenzionale, mediante l'invio di comunicazione tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.11

Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Regione Veneto – Dipartimento Bilancio - Sezione Risorse finanziarie e Tributi
Santa Croce, n. 1187
30135 Venezia
Fax 041/2791158
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Art.12

Eventi eccezionali

1. Qualora il soggetto convenzionato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il Soggetto convenzionato abbia ripreso la normale attività.
2. È fatto obbligo al Soggetto convenzionato di comunicare senza ritardo all'Amministrazione, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, i fatti e le circostanze eccezionali e straordinari, impeditivi dell'adempimento.
3. Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al capoverso precedente, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare.

Art.13

Controversie e norme finali

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.



2. Per la presente convenzione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
3. Tutte le spese derivanti dal presente atto in caso di registrazione sono a totale carico della parte richiedente.